



CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato di Forlì

REGOLAMENTO GENERALE CALCIO A 5

ottobre 2003

Regola 1 AFFILIAZIONE - ISCRIZIONI E TESSERAMENTO

- a)** Potranno partecipare all'attività le Società Sportive regolarmente affiliate al C.S.I. per la stagione in corso prima dell'inizio della manifestazione alla quale prenderanno parte.
- b)** Gli atleti, per poter prendere parte alle attività, dovranno essere tesserati al C.S.I. prima di scendere in campo. Il Calcio a 5, sulla tessera, dovrà essere posto come primo sport, come richiesto dalla convenzione CSI-FIGC. Se l'atleta svolge anche l'attività Calcio dovrà porre quest'ultimo come primo sport e il Calcio a 5 come secondo; a seguire gli altri sports.
- c)** La domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla segreteria C.S.I. redatta su apposito modulo compilato in ogni sua parte e accompagnata dalla tassa di partecipazione entro la data indicata negli appositi bandi. Le iscrizioni pervenute dopo tale data saranno accettate con riserva. Si sottolinea che devono essere obbligatoriamente tesserati come dirigenti coloro che vengono riportati quali responsabili sui moduli di affiliazione o adesione, ad eccezione di quelli già tesserati come soci atleti (le posizioni irregolari verranno sanzionate con ammende di euro 3,00 raddoppiabili in caso di recidiva).
- d)** Le cauzioni in deposito verranno restituite, tramite il C.S.I., decurtate delle ammende che appaiono sul Comunicato Ufficiale a carico delle società e delle ammende relative all'espulsione (euro 3,00) dal campo dei loro atleti.
- e)** Qualora, durante il campionato o torneo, le cauzioni venissero ridotte oltre la metà, ogni squadra ha l'obbligo di reintegrare la quota riportandola alla cifra iniziale prevista dal bando di partecipazione. La società verrà debitamente informata a provvedere in merito e qualora non ottemperasse a tale obbligo non potrà disputare la gara successiva alla data di notifica.
- f)** L'atleta momentaneamente sprovvisto di tessera C.S.I. non potrà essere ammesso al gioco se non esibirà altro documento sostitutivo, corredato di foto, valido per l'identificazione (carta d'identità, patente, ecc.).
- g)** Per partecipare alla gara è sufficiente la copia della richiesta di tesseramento regolarmente vidimata. Per le tessere C.S.I. sprovviste di fotografia si dovrà esibire ad ogni gara un documento di riconoscimento previsto dalle norme di legge vigenti (la mancata presentazione del documento preclude la partecipazione dell'atleta alla gara).
- h)** Tutti gli atleti dovranno essere sottoposti a visita medica. Il presidente di società, firmando la tessera del socio atleta, si assume la responsabilità della regolarità di detto documento in tutte le sue parti e dell'accertamento sanitario sull'idoneità fisica dell'atleta stesso in ottemperanza alle disposizioni di legge, nonché alla eventuale verifica di tutta la cartella clinica dell'atleta che deve essere depositata presso la sede della società. I certificati vanno conservati per 5 anni.
- i)** Qualsiasi comprovata manomissione delle tessere C.S.I. comporta l'espulsione della squadra dal campionato, la squalifica del o degli atleti e l'incameramento totale delle cauzioni.
- l)** Per i campionati e tornei le società potranno tesserare un numero illimitato di atleti purchè entro il termine previsto dal bando di partecipazione o stabilito nelle varie riunioni dirigenti. Far partecipare ad una gara atleti con tessere vidimate fuori termine comporta la perdita della gara e le ulteriori sanzioni economiche che gli organi di disciplina vorranno applicare.

m) Possono partecipare ai campionati e tornei promossi dal C. S.I. tutti gli atleti già tesserati per la Federazione o per altri Enti di promozione sportiva. In questo caso una eventuale squalifica dell'atleta sarà ritenuta valida per tutti gli Enti interessati secondo quanto definito nelle varie convenzioni stipulate.

Con la FIGC vige la seguente convenzione:

squalifiche superiori ai 6 mesi valide per entrambe le parti.

Con la U.I.S.P. di Forlì vige la seguente convenzione:

squalifiche a tempo superiori a 6 mesi e squalifiche superiori a 4 giornate valide per entrambe le parti.

Con la U.I.S.P. e il C.S.I. di Cesena vige la seguente convenzione:

squalifiche superiori a 4 giornate e tutte le squalifiche a tempo valide per tutte le parti.

n) Esclusivamente per il campionato viene posta la condizione che i tesserati con la Federazione vengano tesserati con il C.S.I. entro e non oltre il 30 Novembre. Non sono ammessi tesserati che abbiano partecipato nell'anno sportivo in corso a partite di campionati dalla promozione in su di calcio e dalla serie B in su di calcio a 5.

Regola 2 LIMITI DI ETA'

A campionati e tornei potranno partecipare i giocatori rientranti nei limiti di età previsti dai singoli bandi di partecipazione (che seguiranno in linea di massima le fasce di età indicate dal nazionale).

Il far partecipare alla gara giocatori al di fuori del limite di età consentito comporta la perdita della gara e sanzioni amministrative (le eventuali deroghe concordate nelle riunioni dirigenti saranno valide solo dopo essere state pubblicate sul Comunicato Ufficiale).

Regola 3 ORA DI INIZIO - DURATA DEI TEMPI E LIMITI DI ATTESA

a) Per i Tornei da disputarsi all'aperto l'ora di inizio verrà fissata di volta in volta dalla Commissione Tecnica tenendo conto dell'ora solare della stagione in cui si gioca e delle esigenze dell'eventuale società organizzatrice.

Per i Campionati e i Tornei da disputarsi al coperto l'ora di inizio verrà fissata dalla Commissione Tecnica in base alla disponibilità delle palestre.

b) La durata dei tempi di gara viene comunicata sui bandi di Campionato o di Torneo.

Per quanto riguarda il Campionato Ufficiale C.S.I. è fissata in 25 minuti per tempo.

c) Limite di attesa: il limite di attesa per le squadre ritardatarie di tutte le categorie è fissato in 20 minuti. Per attesa si intende che allo scadere di suddetto termine l'arbitro deve essere in grado di emettere il fischio di inizio gara precisando che: "può essere ulteriormente ritardato l'inizio della gara per l'espletamento delle formalità o per altre cause estranee al comportamento delle squadre".

d) Nel caso di mancato arrivo dell'arbitro designato all'ora ufficiale di inizio gara ed in caso di mancate informazioni su un prevedibile arrivo in ritardo dell'arbitro designato, le due società in campo possono:

- accordarsi per la direzione della gara da parte di un altro arbitro C.S.I. o FIGC eventualmente presente o da parte di un altro tesserato C.S.I.: detta persona, o la società ospitante, dovrà far pervenire alla Commissione Tecnica il risultato della gara, gli elenchi giocatori ed eventuali ammoniti ed espulsi dal campo oltre alla dichiarazione di accettazione della direzione gara firmata da entrambi i dirigenti prima dell'inizio della gara.

- accordarsi per posticipare la gara in un giorno infrasettimanale entro la settimana successiva.
In mancanza di accordo sarà la Commissione Tecnica a fissare la data di effettuazione della gara di recupero, anche in giorno infrasettimanale, secondo le esigenze dell'attività cui la gara si riferisce.

Regola 4 IDENTIFICAZIONE E SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

In qualsiasi Campionato o Torneo le gare saranno giocate da 5 atleti in campo più al massimo 7 atleti sostituiti. Tutti i giocatori devono essere inclusi nell'elenco (per un totale massimo di 12 nominativi più 3 dirigenti più un guardalinee di parte ove previsto) che viene consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara. I giocatori ritardatari dovranno comunque essere messi in elenco prima dell'inizio della gara (potranno essere identificati al momento dell'ingresso in campo). Una volta iniziata la gara gli elenchi non potranno più essere modificati.

Le sostituzioni sono volanti, con il pallone in gioco, fatta esclusione per quella del portiere che sarà effettuata a gioco fermo.

Per l' identificazione dei giocatori si precisa:

a) Prima dell'inizio della gara ogni squadra deve consegnare all'arbitro un elenco, in duplice copia, degli atleti che prenderanno parte alla stessa, controfirmato in calce dal dirigente accompagnatore. Tale elenco dovrà essere accompagnato dalle tessere o dai documenti delle persone che scenderanno in campo.

Una delle copie di detti elenchi dovrà essere consegnata prima dell'inizio della gara ai dirigenti delle società partecipanti da parte dell'arbitro.

Tutte le persone che accedono al campo devono essere regolarmente tesserate; il contravvenire a tale norma non comporta la perdita della gara (solo sanzioni amministrative di euro 6,00) se riguarda dirigenti e guardalinee, la perdita della gara e ammende se riguarda atleti scesi in campo.

b) E' fatto obbligo che ogni squadra abbia almeno un accompagnatore ufficiale (in difetto il capitano della squadra ne assume i compiti). L'accompagnatore ufficiale o, in sua mancanza, il capitano può richiedere che l'arbitro prenda in consegna le tessere, considerate dubbie, della squadra avversaria. Il direttore di gara dovrà rimettere le tessere all'Organo competente indicando le motivazioni del ritiro.

c) La società ospitante (o prima nominata) é tenuta a mettere a disposizione dell'arbitro un dirigente incaricato dell'assistenza al medesimo, compreso il ristoro. Tale addetto dovrà svolgere assistenza anche al termine della gara e fino a quando l'arbitro non avrà lasciato il campo di gioco.

d) I giocatori possono prendere parte alla gara anche sprovvisti di tessera regolamentare. In tal caso il dirigente accompagnatore ufficiale (o il capitano) attesterà per iscritto la responsabilità della sua società che il giocatore sprovvisto di tessera é regolarmente tesserato. In tale evenienza il giocatore deve essere identificato mediante documento di identità munito di fotografia. La mancata presentazione all'arbitro della tessera C.S.I. o la non indicazione del numero di tessera in elenco comporta un'ammenda di euro 1,50 per tessera.

e) La squadra prima nominata ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro un guardalinee qualora ne faccia richiesta.

Regola 5 LIMITI AI GIOCATORI

Possono essere tesserati per lo svolgimento dei campionati locali atleti provenienti da qualsiasi Ente o Federazione. Per l'attività Regionale o Nazionale vigono i divieti attualmente in essere che limitano la partecipazione degli atleti FIGC (art. 1n).

Un giocatore non può disputare due gare nello stesso giorno anche se con Enti o Federazioni diversi (pena la squalifica dell'atleta).

Eventuali reclami sulla posizione irregolare dei giocatori devono essere accompagnati da precisa ed inconfutabile documentazione.

Regola 6 EQUIPAGGIAMENTO

a) La squadra prima nominata ha l'obbligo dell'eventuale sostituzione delle maglie qualora la squadra seconda nominata si presenti con maglie uguali (ovviamente del colore denunciato prima dell'inizio del campionato).

b) Si fa obbligo a tutte le società, al momento dell'iscrizione delle squadre ai vari campionati, di denunciare un solo colore sociale (si intende il colore delle maglie abitualmente usate per il campionato al quale si è iscritti).

Se la squadra che gioca in trasferta non ha a disposizione la muta delle maglie del colore dichiarato è suo l'impegno di contattare i dirigenti dell'altra squadra per tempo o di procurarsi un'altra muta di maglie in modo da non trovarsi sul campo, al momento della gara, con maglie uguali o simili (tutti i provvedimenti disciplinari del caso, ammenda per ritardo ingiustificato o addirittura perdita della gara se il ritardo supera i 20 minuti, sono quindi a suo carico).

Nei casi in cui il colore delle maglie non sia stato indicato prima dell'inizio del campionato, a carico della società inadempiente rimane l'obbligo della sostituzione delle maglie se sul campo ci si ritrova con maglie uguali o simili.

c) Le squadre hanno l'obbligo di mettere a disposizione del direttore di gara almeno un pallone (n. 4 giallo nelle partite al coperto) regolamentare, necessario allo svolgimento della gara stessa (senza distinzione tra squadra ospitante e squadra ospitata). Dove ammesso è obbligatorio l'uso del pallone di cuoio. Salvo accordi diversi si gioca con il pallone della squadra prima nominata.

Regola 7 FORMULE DI SVOLGIMENTO

Per l'attività ufficiale le formule di svolgimento verranno decise dalla Commissione Tecnica in base alle adesioni ai singoli campionati o tornei.

Per tutti i campionati e tornei da disputarsi in più gironi, in caso di parità in classifica fra due o più squadre, verranno seguiti i seguenti criteri per definire la squadra che avrà il diritto di passare al turno successivo:

- 1) scontro diretto
- 2) miglior posizione in classifica disciplina
- 3) differenza reti
- 4) gol segnati

In caso di ulteriore parità la commissione si riserva di prendere eventuali decisioni in merito.

Per i campionati e tornei da disputarsi in unico girone con classifica all'Italiana verranno effettuate una o più partite di spareggio per definire la squadra vincitrice, mentre verranno seguiti gli stessi criteri di cui sopra nel caso si debbano definire le posizioni dalla seconda in poi andando verso il basso della classifica.

Regola 8 RINVII - SPOSTAMENTI - SOSPENSIONI DELLE GARE

a) Per quanto riguarda il campionato ufficiale ed in mancanza di diversa comunicazione, le gare si intendono da disputare nelle giornate di sabato pomeriggio e domenica. La Commissione Tecnica si riserva il diritto di apportare modifiche al calendario ufficiale ove si ritenga opportuno; inoltre può prendere di ufficio provvedimenti di rinvio, spostamento (anche infrasettimanale) o sospensione della gara.

b) Richieste di modifiche, da parte delle società, degli orari e dei campi rispetto al calendario ufficiale, possono essere fatte 15 giorni prima della data della gara prevista in calendario unilateralmente dalla società interessata con lettera motivata indirizzata alla Commissione Tecnica Calcio a 5 presso la sede del C.S.I.. L'accettazione della richiesta è di esclusiva competenza della commissione stessa ed in relazione alla motivazione esposta. Tutte le richieste di spostamento gara sono soggette all'applicazione dell'apposita tassa di euro 12,00 che deve essere allegata alla richiesta scritta.

c) Le partite sospese o rinviate saranno recuperate in giorni da destinarsi a giudizio della Commissione Tecnica. L'assenso scritto che autorizza il rinvio di una gara deve essere firmato dal Presidente della Commissione Tecnica o, in caso di suo impedimento, da persona da lui espressamente delegata. Sono da considerarsi nulli impegni verbali o scritti concessi da persone diverse da quelle di cui sopra.

d) Il Giudice Unico si riserva di valutare di volta in volta i casi in cui la gara non viene disputata in seguito al divieto di accedere al campo imposto dai responsabili che hanno in gestione il campo. Si precisa che l'unica persona che può dichiarare impraticabile il campo prima della gara è l'arbitro alla presenza dei capitani e dopo aver fatto l'appello per accertare la presenza delle squadre al completo. Comunque, se i responsabili del campo, nella loro autonomia, decidono di non lasciare entrare le squadre per la disputa della gara, il fatto non comporta automaticamente la perdita della stessa per la squadra ospitante o prima nominata, ma l'accaduto sarà oggetto di attenta valutazione da parte del Giudice Unico che deciderà con uno dei seguenti provvedimenti.

- Perdita della gara col risultato di 2-0
 - Ripetizione della gara con oneri arbitrari e allestimento campo, a discrezione della commissione, a carico della società ospitante, di entrambe le società o del comitato C.S.I. di Forlì.
- Gli oneri di trasferta non vengono considerati e rimangono sempre a carico delle società.

Regola 9 RINUNCIA E PARTECIPAZIONE INCOMPLETA

La gara non potrà essere iniziata o proseguita se il numero di giocatori di ogni squadra non sarà di almeno 3. Nel caso una squadra non raggiunga il numero minimo di giocatori sarà applicata l'ammenda di euro 12,00 e la perdita della gara per 2-0. Nel caso di rinuncia ingiustificata verrà applicata l'ammenda di euro 30,00 ed uno o più punti di penalizzazione in classifica. Nei casi di recidiva si potrà giungere fino all'espulsione della squadra dal campionato con totale incameramento delle cauzioni.

Regola 10 **PRESENTAZIONE DEI RECLAMI**

a) Sono legittimati a proporre reclami le società ed i Soci che abbiano interesse diretto al reclamo stesso. In ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro Soci che vi hanno partecipato.

b) La Commissione Provinciale Giudicante giudica in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono questioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dagli ufficiali di gara.

Il procedimento è instaurato:

- D'UFFICIO, e si svolge, essenzialmente, sulla base di documenti ufficiali (rapporti arbitri, guardalinee, commissario).

- SU RECLAMO, che deve essere preannunciato telegraficamente entro le 24 ore del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il terzo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.

c) Tutti i reclami o ricorsi devono essere inviati con le motivazioni alle parti interessate, agli organi competenti, nei termini fissati, a mezzo lettera raccomandata. Copia dei motivi dei reclami o ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all'eventuale controparte e all'organo disciplinare che ha emesso il provvedimento che si intende impugnare. Le ricevute delle lettere raccomandate comprovante tali invii devono essere allegate al reclamo spedito all'organo di giustizia. I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa invece il giorno finale; il termine che scade di giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Regola 11 **TASSE DI RECLAMO**

Le tasse di reclamo valgono uniformemente per tutte le categorie; tali quote sono così fissate:

- ricorso alla Commissione Provinciale Giudicante
- ricorso alla Commissione Regionale Giudicante
- ricorso alla Commissione Nazionale Giudicante

Regola 12 **DISCIPLINA**

a) Le società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori e del mancato mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco.

b) Non esiste l'ammonizione automatica aggravante per il capitano in quanto si ritiene che debba avere in campo le funzioni di coordinamento della squadra e di intervento presso l'arbitro ed eventualmente essere punito sulle mancanze a tali compiti; per il resto è un giocatore come gli altri.

Il cumulo massimo di ammonizioni oltre il quale scatta automaticamente la squalifica di una giornata è di 3 per i campionati e di 2 per i tornei.

Per i campionati la squalifica viene comunicata tramite Comunicato Ufficiale o Telegramma in casi eccezionali, solo per i tornei vige l'automatismo della sanzione.

c) Nei campionati l'espulsione dal campo di un giocatore, non comporta la squalifica automatica ma è a discrezione del Giudice Unico la sua applicazione o meno. Nei tornei l'espulsione dal campo di un giocatore comporta la squalifica automatica di almeno una giornata.

d) Le squalifiche a giornata vanno scontate nel campionato, o torneo nel quale sono state inflitte e decadono al termine dello stesso anche se non scontate; le squalifiche a tempo sono valide per tutta l'attività del C.S.I. ed hanno decorrenza dal giorno successivo a quello in cui è stato preso il provvedimento.

e) Commissari di campo o Incaricati Speciali potranno essere inviati dal Consiglio o dalla Presidenza C.S.I.. Provvedimenti disciplinari potranno essere adottati anche sulla base delle loro segnalazioni.

f) E' fatto obbligo agli atleti di conoscere la loro esatta posizione disciplinare in merito alle ammonizioni e squalifiche non solo presso il C.S.I., ma anche presso altri Enti e Federazioni.

Regola 13 SANZIONI DISCIPLINARI

Le società che si rendono responsabili della violazione delle norme dello statuto, delle norme associative e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- ammonizione o deplorazione
- ammenda
- ammenda con diffida
- obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse
- squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni
- penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio che si appalesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente
- retrocessione all'ultimo posto in classifica nel torneo di competenza o in qualsiasi altra competizione
- non assegnazione o revoca del titolo di vincente del torneo o del girone di competenza o della competizione
- non ammissione od esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni

I dirigenti, i soci ed i tesserati in genere che si rendano responsabili della violazione dello statuto, dei regolamenti associativi o di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- ammonizione o deplorazione
- ammonizione con diffida
- squalifica per una o più giornate di gara
- squalifica a tempo fino ad un massimo di anni 4 per chi ha compiuto il sedicesimo anno di età ed anni 2 per chi non lo ha compiuto
- inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno al C.S.I. fino ad un massimo di 4 anni per chi ha compiuto il sedicesimo anno di età e 2 anni per chi non lo ha compiuto.

Regola 14 SANZIONI ECONOMICHE

Il Giudice Unico e la Commissione Disciplinare applicheranno a loro discrezione ammende che verranno detratte dal deposito cauzionale in ordine alle seguenti infrazioni:

- inadeguatezza degli spogliatoi della squadra ospitata e dell'arbitro
- segnatura incompleta del campo e cattivo stato delle reti adibite alle porte

- mancanza del pallone da parte delle società
- ritardo nella presentazione degli elenchi
- posizione irregolare degli atleti ed accompagnatori
- mancanza del dirigente addetto all'arbitro da parte della squadra di casa o prima nominata
- mancato ristoro all'arbitro.

Regola 15 PRINCIPIO DELLA DIFESA

E' fatto obbligo agli Organi di Giustizia sportiva provinciali di dare comunicazione alle parti interessate del giorno e dell'ora della discussione del provvedimento e di sentire le loro ragioni, mettendole a verbale, se si presume che il provvedimento stesso comporterà una sospensione dell'attività superiore a tre mesi. Qualora le parti interessate non fossero state convocate, il provvedimento è annullabile con rinvio, su ricorso degli interessati. Il ricorso va inoltrato secondo la prassi prevista per i provvedimenti di seconda istanza.

Regola 16 ESPULSIONE TEMPORANEA

L'espulsione temporanea:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- ha la durata di due minuti ed è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro. Essa, ai fini delle sanzioni disciplinari, non si configura come un'ammonizione "semplice", ma come "ammonizione con diffida": ad ogni ulteriore provvedimento disciplinare, successivo o precedente, i soggetti colpiti sconteranno una giornata di squalifica, salvo ulteriori aggravii; per l'efficacia di tale provvedimento, lo stesso deve essere riportato sul comunicato ufficiale.

Regola 17 DISPOSIZIONI FINALI

- a)** Il presente regolamento all'atto dell'iscrizione ad un campionato o torneo si considera come letto, approvato ed accettato.
- b)** L'ignoranza del regolamento e di tutte le altre norme emanate dagli organi competenti non può essere invocata ad alcun effetto.
- c)** Per quanto non contemplato nel presente regolamento e non in contrasto con esso vigono le disposizioni contenute nelle carte federali della FIGC. Per eventuali decisioni controverse si ritiene inoppugnabile la delibera del Consiglio C.S.I. di Forlì.
- d)** Il C.S.I. declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni ed infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla polizza assicurativa "responsabilità civile" compresa nella quota di tesseramento.
- e)** I premi non ritirati durante le apposite manifestazioni o cerimonie finali si intendono rifiutati e quindi non più assegnati.

TABELLA AMMENDE E PUNTI DISCIPLINA

Infrazione	Ammenda	Punti disc.
ammonizione		1
espulsione temporanea		2
espulsione per doppia ammonizione	2,50	2
espulsione per ammonizione + esp. temporanea	2,50	3
espulsione	3,00	4
 SQUALIFICHE		
per ogni giornata		3
per ogni settimana o frazione		3
per ogni mese		15
 SQUALIFICHE CAMPO		
per ogni giornata		10
 VARIE		
dirigente in campo non tesserato	6,00	3
ritardo consegna elenchi	1,50	1
mancata indicazione n. tessera in elenco	1,50	1
mancato ristoro all'arbitro	3,00	3
guardalinee non tesserato	6,00	3
pallone non a disposizione	3,00	1
mancato addetto all'arbitro	6,00	3
ritardo (raddoppiabile in caso di recidiva)	6,00	3
cattivo stato campi e spogliatoi	3,00	1
 PERDITA GARA		
per irregolarità tesseramento	20,00	12
per rinuncia ingiustificata	30,00	15
per atleti scesi in campo squalificati o fuori età	30,00	15
mancato raggiungimento del numero minimo di giocatori	12,00	10
per sospensione gara causa intemperanze di pubblico o giocatori	12,00	10